PROT. 4297 /4.5.3-41 U.

A tutti i professionisti che collaborano con il Tribunale in qualità di curatori

Al fine di gestire con modalità esclusivamente telematiche le varie ipotesi di rettifica dello stato passivo si dispone quanto segue.

Le comunicazioni di cessione del credito o di surroga ex art. 115, comma 2, l. fall., da chiunque provenienti, devono essere veicolate dal curatore al giudice delegato con richiesta di autorizzazione alla rettifica dello stato passivo, dando atto dell'intervenuta verifica della sussistenza dei relativi presupposti ed allegando la documentazione prodotta dall'istante.

Allo stesso modo il curatore procederà in caso di accoglimento totale o parziale di opposizione allo stato passivo.

In seguito, ottenute le autorizzazioni alla rettifica dello stato passivo, non si procederà più alla loro materiale annotazione sull'originale dell'atto, ma ogni sei mesi, e comunque imprescindibilmente prima del deposito di un progetto di riparto, parziale ovvero finale, il curatore provvederà a depositare in pet uno stato passivo aggiornato, riportante in grassetto tutte le rettifiche sin li autorizzate, che la cancelleria collegherà di volta in volta allo stato passivo originario

Si dispone l'inoltre della presente circolare ai Consigli dell'Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati di Verona con preghiera di curarne l'ulteriore diffusione agli iscritti

Verona, 6 agosto 2020

Il Presidente della II Sezione Civile Dott ssa Monica Attanasio

1